



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA,
CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2014

Disposizioni per favorire il rilancio dell’occupazione, ridurre il cuneo fiscale, nonché in materia di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive

ONOREVOLI SENATORI. - I due macro-problemi che affliggono da anni il nostro mercato del lavoro (disoccupazione e costo del lavoro troppo alto) si sono più che mai acuiti. In una fase di stagnazione economica, con le imprese che stentano a rimanere in vita, la flessibilità contrattuale è per il mondo datoriale del lavoro un'esistenza irrinunciabile. D'altro canto i giovani - e meno giovani - dicono basta alla precarietà ed all'insicurezza reddituale e chiedono la certezza del posto di lavoro, la garanzia di un'entrata retributiva sulla quale poter costruire il proprio futuro generazionale e familiare. Per questo riteniamo necessario adeguare le tutele esistenti alla crescente flessibilità introdotta negli ultimi quindici anni, al fine appunto di ovviare alla problematica della precarietà derivante da rapporti di lavoro flessibili, fonte di forte disagio sociale.

Per questi motivi, con l'articolo 1 si prevede l'apposizione di clausole di flessicurezza al contratto di lavoro a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro, solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere organizzativo-produttivo, la facoltà di modificare - anche *in peius* - le mansioni e l'orario normale di lavoro settimanale. L'esercizio di tale facoltà, a tutela del lavoratore, dovrà essere motivato e comunicato al lavoratore con un congruo preavviso per iscritto, pena l'inefficacia, ed avrà comunque una durata temporale massima di tre anni.

L'articolo 2 contempla una serie di incentivi fiscali e contributivi per le nuove assunzioni con contratto di flessicurezza, con percentuali decrescenti per i primi cinque anni dall'assunzione (comma 1). Per le trasforma-

zioni dei contratti di lavoro in essere al momento dell'entrata in vigore della legge a tempo determinato o a co.co.co. o a co.co. pro o di inserimento o altro in contratti di lavoro a tempo indeterminato con clausola di flessicurezza, gli incentivi decontributivi sono riconosciuti sempre per i primi cinque anni dalla trasformazione del contratto (comma 2). Anche per i contratti di apprendistato che al termine siano trasformati in contratti di flessicurezza si applica l'incentivo decontributivo nelle percentuali previste al comma 1 per i trentasei mesi successivi alla fine dell'apprendistato stesso (comma 3). La gradualità è per incentivare la stabilità del lavoratore, ma al contempo si aumenta di un anno il periodo della prova. Negli ultimi anni i nuovi contratti a tempo determinato sono meno di 2.000.000 all'anno. Ipotizzando almeno un raddoppio con questa misura si arriverebbe a 2.000.000 di nuovi posti di lavoro. Tale situazione porterebbe a un pareggio, se non ad un aumento delle entrate per lo Stato malgrado la drastica decontribuzione. Inoltre si prevede il passaggio di 1.000.000 di contratti da atipici in a tempo indeterminato. La decontribuzione non deve incidere negativamente sul montante pensionistico del lavoratore, pertanto lo Stato dovrà coprire i minori contributi versati così da tutelare il lavoratore per gli accantonamenti pensionistici. Con tale tipologia di contratto è altresì prevista la riduzione del 50 per cento dell'Irpef per i primi cinque anni di lavoro. A decorrere dal sesto anno, è previsto un incremento del 10 per cento all'anno per arrivare all'Irpef piena dal decimo anno in poi (comma 4).

In alternativa alla *flexicurity* - che per noi deve diventare il percorso principale nella ri-

forma del mercato del lavoro - al fine di sostenere nell'immediato l'occupazione dei giovani, l'articolo 3 è volto a prevedere in favore dei soggetti di età inferiore ai 30 anni la riduzione Irpef del 50 per cento per diciotto mesi qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo determinato o di collaborazione o a progetto o di somministrazione, eccetera. Se prima che il contratto scada il medesimo è trasformato in a tempo indeterminato, intervengono gli stessi benefici previsti dalla flessicurezza. Il termine complessivo per usufruire dei predetti benefici è sempre di cinque anni, perciò il datore di lavoro che trasformerà il contratto dopo un anno godrà dei benefici per i successivi quattro anni; viceversa colui che procederà alla sua trasformazione dopo il terzo o quarto anno, ne beneficerà, rispettivamente, per due o tre anni. Contrariamente a quanto sostiene la Ragioneria generale dello Stato, per cui ogni sgravio fiscale deve essere compensato, riteniamo che una riduzione Irpef non necessiti di copertura. Infatti, usando come riferimento dati ISTAT del 2010 (i più recenti), il costo medio del lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è di 31.038 euro all'anno; meno i contributi sociali è circa 22.000; il netto del lavoratore (medio) è il 53,8 per cento, per un importo medio pari a 16.687 euro. La differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del lavoratore, il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, è pari, in media, al 46,2 per cento: i contributi sociali dei datori di lavoro ammontano al 25,6 per cento e il restante 20,6 per cento è a carico dei lavoratori sotto forma di imposte e contributi. Le imposte sul reddito da lavoro autonomo, se si include anche la stima dell'Irap, rappresentano il 17,8 per cento del reddito lordo e i contributi sociali il 14,6 per cento. L'irpef media pagata dal lavoratore è stimabile nel 23 per cento. Pertanto su un lordo di 22.000 (al netto degli oneri sociali) il 23 per cento di Irpef è circa 5.000 euro. Ne

consegue che nelle ipotesi di riduzione dell'Irpef al 50 per cento per un milione di nuove assunzioni, nel presupposto che senza lo sgravio quei giovani non sarebbero stati mai assunti, lo Stato avrebbe comunque un gettito di 2,5 miliardi in più, oltre ovviamente alle entrate contributive assistenziali e ad una maggiore liquidità spendibile quale condizione per la ripresa economica.

Sempre come alternativa al contratto di flessicurezza, per favorire nell'immediato anche la ricollocazione lavorativa dei soggetti cosiddetti «a rischio di esclusione sociale», con l'articolo 4 si prevede in favore degli ultracinquantenni, assunti con qualunque tipologia contrattuale, sia l'agevolazione prevista per gli chi ha meno di 30 anni di una riduzione Irpef del 50 per cento per diciotto mesi che la totale decontribuzione per due anni, a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

Per creare non solo nuova occupazione, ma anche di qualità, ed evitare al contempo ulteriore spreco di risorse pubbliche, riteniamo doveroso intervenire anche sui servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro, per migliorarne l'efficienza e la funzionalità. È indubbio che i centri per l'impiego in alcune realtà territoriali funzionano, espletando al meglio il compito di incontro tra domande ed offerte di lavoro; altri, invece, sono dei carrozoni pubblici inefficienti e costosi. L'articolo 5 muove in questa direzione, contemplando la soppressione (con relativo accorpamento della struttura e del relativo personale a quella territorialmente più vicina) di quei centri che nell'arco di un anno solare non abbiano collocato/ricollocato almeno una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento (comma 1). Parimenti al comma 2 si prevede la perdita dell'accreditamento per le agenzie che nell'arco dell'anno solare non abbiano collocato/ricollocato una percentuale di lavoratori almeno uguale alla media nazionale ridotta dell'1 per cento. Il comma 3 intende potenziare il

SIL (sistema informativo lavoro) attribuendogli anche l'informatizzazione e digitalizzazione della stipula del contratto di lavoro. Infine, prevediamo una revisione del meccanismo di finanziamento dei corsi di istruzione e formazione professionale, garantendone la continuità nell'assegnazione solo in presenza di una collocazione/ricollocazione lavorativa di almeno il 50 per cento dei partecipanti al corso entro un anno dal suo termine (comma 4).

L'articolo 6 è volto ad armonizzare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore vigente per il settore privato con il settore pubblico, mentre l'articolo 7 vuole porre fine agli effetti devastanti prodotti dalla cosiddetta Riforma Fornero delle pensioni, prevedendone l'abrogazione e, al contempo, per contemplare anche i casi in cui sia l'azienda che il lavoratore vogliono volontariamente proseguire il rapporto lavorativo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, reintroducendo per il triennio 2015-2018 il cosiddetto «superbonus». Inevitabilmente l'aumento dell'età per l'accesso ai benefici previdenziali ha influito fortemente sul drastico aumento della disoccupazione giovanile, poiché è ovvio che in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa i lavoratori più anziani, costretti dalla riforma a rimanere nel posto di lavoro per molti più anni, hanno di fatto bloccato l'accesso alle giovani generazioni. Quanto alla reintroduzione del cosiddetto «superbonus Maroni», riteniamo che anche la copertura di tale manovra tenda a riassorbirsi con i minori interventi sociali per chi trova lavoro, con il rilancio del mercato interno in presenza di nuovi soggetti in grado di percepire reddito, nonché con la fine degli stanziamenti a favore dei cosiddetti lavoratori «esodati» (ricordando che ad oggi sono già costati oltre 10 miliardi).

Indubabilmente, per creare nuova occupazione non è sufficiente intervenire sul costo del lavoro e sulla tipologia contrattuale, ma è necessario sostenere le imprese. Perciò,

l'articolo 8 introduce a decorrere dal 1° gennaio 2014 un nuovo regime di contabilità a «costi zero» per i lavoratori autonomi e le imprese con meno di cinque dipendenti ed un fatturato inferiore ai 250.000 euro; su questi sarà applicato un pagamento dell'imposta sostitutiva del 10 per cento e niente adempimenti: se i pagamenti sono completamente tracciabili, gli basterà tenere le fatture e gli estratti conto bancari.

L'articolo 9 è finalizzato a prevedere la separazione dell'attività bancaria tipica da quella speculativa, attraverso l'incentivo di una tassazione differenziata sul reddito generato dalle banche a seconda che sia prodotto con i prestiti alle imprese ovvero con l'attività speculativa. Il sistema produttivo è la principale vittima del modello di «banca universale» e della crisi finanziaria: il tessuto imprenditoriale, costituito in Italia per più del 95 per cento da piccole e medie imprese, ha risentito e continua a risentire del fenomeno del *credit crunch*, che sta portando alla chiusura di molte imprese che non ricevono dagli istituti di credito il necessario e, in questo periodo, vitale supporto finanziario per il proprio ciclo produttivo.

Per quanto riguarda la copertura finanziarie del presente disegno di legge, riteniamo che le misure di riduzione del costo del lavoro e di sgravi fiscali non necessitino di copertura finanziaria, perché si «auto-compensano» o addirittura in alcuni casi comportano nuovo gettito fiscale. Altre risorse sono rinvenibili dalle misure recate dagli articoli dal 10 al 13.

L'articolo 10 interviene sugli sprechi nella pubblica amministrazione, ipotizzando un gettito di 1 miliardo all'anno.

L'articolo 11 prevede un aumento della tassazione dei giochi (PREU), stimando un gettito di 800 milioni di euro annui.

L'articolo 12 contempla una sanzione aggiuntiva sui cosiddetti «immobili fantasma», per una stima di gettito di circa 1,2 miliardi annui.

Infine l'articolo 13 autorizza l'ANAS S.p.a. ad applicare il pedaggio su una serie di autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a. ed oggi escluse. È anche stabilito come, nella predisposizione del piano tariffario, l'ANAS preveda specifiche agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul

territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. Il gettito garantito dalle nuove entrate dovrà poi essere utilizzato dalla società ANAS S.p.a per l'ammmodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle strade e, per una quota pari almeno a 1.000 milioni di euro, per le finalità di cui al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Clausola di flessicurezza)

1. Al fine di incrementare l'occupazione attraverso soluzioni operative innovative in grado di combinare flessibilità e sicurezza nel mondo del lavoro, nonché al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto ovvero a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'apposizione di clausole di flessicurezza nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;

b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 1 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui al presente articolo e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo, comunica per iscritto al lavoratore:

a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di cinque anni.

5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al presente articolo la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista una riduzione degli oneri contributivi e fiscali secondo le percentuali di cui all'articolo 2.

7. La retribuzione di cui al comma 6 del presente articolo non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

Art. 2.

(Incentivi contributivi e fiscali)

1. In caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con o senza clausola di flessicurezza di cui al-

l'articolo 1 gli oneri contributivi per i primi cinque anni dalla data di assunzione sono pari a:

a) primo anno: 20 per cento per la quota del datore di lavoro e 3 per cento per la quota del lavoratore;

b) secondo anno: 15 per cento per la quota del datore di lavoro e 3 per cento per la quota del lavoratore;

c) terzo, quarto e quinto anno: 10 per cento per la quota del datore di lavoro e 3 per cento per la quota del lavoratore.

2. La decontribuzione di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, o di collaborazione coordinata e continuativa ovvero a progetto, o di inserimento, in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con clausola di flessicurezza di cui all'articolo 1. Gli incentivi sono concessi per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di trasformazione del contratto di lavoro.

3. Gli incentivi decontributivi di cui al comma 1 trovano applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione del contratto al termine del periodo di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con clausola di flessicurezza di cui all'articolo 1. Gli incentivi sono concessi per i trentasei mesi successivi alla trasformazione del rapporto di lavoro.

4. Ai redditi da lavoro derivante da rapporti instaurati o convertiti con clausola di flessicurezza di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte:

a) di 50 punti percentuali, nei primi cinque anni di rapporto lavorativo;

- b) di 40 punti percentuali, nel sesto anno di rapporto lavorativo;
- c) di 30 punti percentuali, nel settimo anno di rapporto lavorativo;
- d) di 20 punti percentuali, nell'ottavo anno di rapporto lavorativo;
- e) di 10 punti percentuali, nel nono anno di rapporto lavorativo.

Art. 3.

(Riduzione IRPEF per i neo-assunti sotto i trent'anni con contratti diversi da quello a tempo indeterminato di flessicurezza)

1. Limitatamente per i soggetti di età inferiore ai trenta anni, nell'ottica di sostenere nell'immediato l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sul reddito prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta del 50 per cento in caso di assunzione con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Qualora il rapporto di lavoro di cui al comma 1 sia convertito entro la sua scadenza in contratto con clausola di flessicurezza, trovano applicazione gli incentivi contributivi e fiscali di cui all'articolo 2 entro un periodo complessivo di cinque anni.

Art. 4.

(Riduzione IRPEF e decontribuzione per favorire l'occupazione degli ultracinquantenni)

1. Con l'obiettivo di favorire nell'immediato la ricollocazione lavorativa dei soggetti cosiddetti a rischio di esclusione sociale, in

via sperimentale è riconosciuto in favore dei soggetti di età superiore a cinquanta anni, assunti con qualsiasi tipologia contrattuale prevista dalla normativa vigente, una riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e la totale decontribuzione degli oneri dovuti dal datore di lavoro per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Modifiche alla normativa concernente i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro)

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al riordino e alla razionalizzazione dei centri che nell'arco dell'anno solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento, mediante soppressione e relativo accorpamento di strutture e personale alla struttura territorialmente più vicina.

2. Per le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che nell'arco dell'anno solare non hanno collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al medesimo articolo 4 decade.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali sono definite le modalità per attribuire al sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997 l'informatizzazione e la digitalizzazione dei contratti di lavoro.

4. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, entro il 1° settembre di ogni anno provvede al monitoraggio dei corsi di formazione promossi nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché connessi alla ripartizione del Fondo di rotazione per la formazione professionale. Le attività di formazione che entro un anno dal termine non ricollocano almeno il 50 per cento dei partecipanti non possono più essere rifinanziate.

Art. 6.

(Armonizzazione della disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore tra il settore pubblico e quello privato)

1. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico e il settore privato, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;

b) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

c) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in centottanta giorni;

d) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

Art. 7.

(Abrogazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e reintroduzione del cosiddetto «superbonus»)

1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione per tutti gli aventi diritto le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previste alla data di entrata in vigore del predetto articolo 24.

2. Per il periodo 2014-2017, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

3. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensio-

namento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

4. Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, di cui al comma 1 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente determinato ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità dopo aver maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8.

(Incentivi alle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che si avvalgono di un numero massimo di cinque lavoratori dipendenti o assimilati impiegando, anche mediante locazione, beni strumentali e che certificano un fatturato massimo annuo fino a 250.000 euro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

Art. 9.

(Misure in materia di credit crunch)

1. Al fine di superare la stretta creditizia verso le imprese, in particolare quelle medie e piccole, le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e quelle delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

Art. 10.

(Spending review)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 427 è sostituito dal seguente:

«427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 2.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il Com-

missario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con un'apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure».

Art. 11.

(PREU)

1. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

Art. 12.

(Case fantasma)

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1° gennaio 2013 a seguito dell'operazione «case fantasma» condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinato alle finalità di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 13.

(Pagamento pedaggio autostrade del Sud)

1. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate al comma 4 del presente articolo, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a. integra l'elenco di cui al comma 4 previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica

la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade.

3. Le nuove entrate sono utilizzate da ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammmodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle strade, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione e, per una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro, per le finalità di cui alla presente legge.

4. Le autostrade e i raccordi sui quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 sono:

- a) A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;
- b) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
- c) A3 Salerno-Reggio Calabria;
- d) A18 Diramazione di Catania e RA15 tangenziale ovest di Catania;
- e) A19 Palermo-Catania;
- f) RA2 Salerno-Avellino;
- g) RA6 Bettolle-Perugia;
- h) RA9 di Benevento;
- i) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
- l) RA12 Chieti-Pescara;
- m) RA5 Sicignano-Potenza.

